

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1146

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

(V. Stampato Camera n. 1932)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 giugno 1988*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia già esistenti ;

convinti dell'importanza che lo sviluppo delle relazioni turistiche tra i due Paesi può assumere, non solo a favore delle rispettive economie, ma anche per propiziare una più approfondita conoscenza tra i due popoli;

nell'intento di avviare una più stretta collaborazione nel campo del turismo e di rendere tale collaborazione quanto più fruttuosa possibile;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione, nel rispetto delle normative interne vigenti, per intensificare e stimolare il movimento turistico delle persone e l'interscambio di documenti e di materiale di propaganda turistica. A tal fine esse favoriranno il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi.

Particolare cura sarà dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo educativo, sociale e giovanile e, per quanto riguarda l'Italia, il cosiddetto turismo di ritorno.

Articolo 2

Le Parti Contraenti avvieranno iniziative di promozione turistica intese ad incrementare l'interscambio e far conoscere le risorse storico-ambientali dei due Paesi allo scopo di sostenere e intervenire in manifestazioni culturali, artistiche e sportive.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3

Le Parti Contraenti procederanno allo scambio di informazioni e di esperienze interessanti il turismo, che includa, tra l'altro, informazioni di carattere legale, statistiche, sistemi logistici, ordinamenti interni, sviluppo e valutazione di progetti turistici.

Articolo 4

Le Parti Contraenti favoriranno la formazione di tecnici e di personale specializzato in materia turistica ed a tal fine ognuna di esse offrirà, secondo le sue possibilità, borse di studio, disponibilità di posti e di tirocini ai cittadini dell'altra Parte, nei rispettivi istituti e centri di formazione turistica.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti Contraenti appoggerà, per quanto possibile, le proposte che l'altra Parte riterrà di formulare, in materia di cooperazione tecnica e assistenza nella realizzazione di costruzioni, forniture ed investimenti in genere nel settore turistico.

Articolo 6

Ciascuna delle Parti Contraenti consentirà l'istituzione, rispettivamente a Roma e a Caracas, di un Ufficio di Rappresentanza incaricato di promuovere lo sviluppo dell'interscambio turistico, senza esercitare alcuna attività di carattere commerciale.

Articolo 7

Al fine di dare esecuzione al presente Accordo ed allo scopo di dare corso ad un effettivo interscambio sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta da funzionari delle Amministrazioni Centrali competenti e degli Enti Nazionali per il Turismo designati dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica del Venezuela.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Caracas su iniziativa di una delle Parti Contraenti e sarà presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive Delegazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore nella data in cui le Parti si comunicheranno il perfezionamento del procedimento previsto dalle rispettive legislazioni.

Articolo 9

Il presente Accordo avrà una durata di cinque (5) anni e si prorogherà per periodi uguali e successivi, salvo che una delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di porgli fine, almeno sei (6) mesi prima della data in cui si desidera dargli termine.

Fatto a Caracas, il 1°/4/1987, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede ed aventi lo stesso contenuto.

Per il Governo della
Repubblica Italiana


Massimo D'Alema
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario

Per il Governo della
Repubblica del Venezuela


Simón Alberto González
Ministro delle Relazioni Estere

